


**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

---



**SENATO DELLA REPUBBLICA  
6<sup>A</sup> COMMISSIONE (FINANZE E TESORO)**

**AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO – OPERAZIONI  
DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**Generale di Brigata  
Stefano Screpanti**

**“ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23,  
CONCERNENTE LA DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA  
TRIBUTARIO.**

**ATTI DEL GOVERNO NN. 161, 162 E 163.”**

**Roma, 19 maggio 2015**

1	Introduction
2	Methodology
3	Results
4	Discussion
5	Conclusion
6	References
7	Appendix A
8	Appendix B
9	Appendix C
10	Appendix D
11	Appendix E
12	Appendix F
13	Appendix G
14	Appendix H
15	Appendix I
16	Appendix J
17	Appendix K
18	Appendix L
19	Appendix M
20	Appendix N
21	Appendix O
22	Appendix P
23	Appendix Q
24	Appendix R
25	Appendix S
26	Appendix T
27	Appendix U
28	Appendix V
29	Appendix W
30	Appendix X
31	Appendix Y
32	Appendix Z

## **1. PREMESSA**

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI,

Saluto ed  
introduzione

DESIDERO ANZITUTTO PORGERE IL SALUTO DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – GENERALE DI CORPO D'ARMATA SAVERIO CAPOLUPO – E RINGRAZIARE PER L'INVITO A QUESTA AUDIZIONE, CHE OFFRE L'OCCASIONE PER ESPORRE IL PUNTO DI VISTA DEL CORPO IN MERITO AGLI SCHEMI DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE, APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LO SCORSO 21 APRILE, ANCHE SULLA BASE DELL'ESPERIENZA OPERATIVA DEI REPARTI A CONTRASTO DELLE FRODI FISCALI E DELL'ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

## **2. I CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE**

LA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23, RECANTE LA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE, HA AFFIDATO AL GOVERNO IL COMPITO DI MIGLIORARE L'ATTUALE SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE, PER RENDERLO PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA.

I principi della  
Legge Delega

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI SONO MAGGIORE CERTEZZA E STABILITÀ DEL QUADRO NORMATIVO E MIGLIORI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI, RIDUCENDO AL MINIMO GLI OSTACOLI AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICA ED INCENTIVANDO LO SPONTANEO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.

PER RAGGIUNGERE QUESTI RISULTATI, LA LEGGE DELEGA  
PREVEDE, TRA L'ALTRO:

- a. LA CODIFICAZIONE DEL DIVIETO DELL'ABUSO DEL DIRITTO;
- b. L'INTRODUZIONE DI FORME DI COMUNICAZIONE E DI COOPERAZIONE RAFFORZATA, ANCHE IN TERMINI PREVENTIVI RISPETTO ALLE SCADENZE FISCALI, TRA LE IMPRESE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;
- c. L'IMPEGNO A SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DI IMPRESE, PROFESSIONISTI E FAMIGLIE, PER ELIMINARE QUELLI SUPERFLUI O DI SCARSA UTILITÀ PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO, POTENZIANDO I SISTEMI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ED INCENTIVANDO L'UTILIZZO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI;
- d. LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, IMPRONTATA A EQUITÀ E PROPORZIONALITÀ;
- e. LA CENTRALITÀ DEL CONTRADDITTORIO FRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE, SIA IN SEDE ISTRUTTORIA SIA NELLA FASE DI DEFINIZIONE DELLA PRETESA ERARIALE.

PARALLELAMENTE, SI RICHIEDE IL RAFFORZAMENTO DEL  
DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALLE GRANDI EVASIONI E ALLE FRODI  
FISCALI, MEDIANTE L'UTILIZZO COMPLETO ED APPROPRIATO DELLE  
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI E IL

Il rafforza-  
mento della  
lotta alle frodi

MIGLIORAMENTO DELLE SINERGIE TRA LE AUTORITÀ PUBBLICHE NAZIONALI, EUROPEE ED INTERNAZIONALI.

QUESTO, DUNQUE, È IL CONTESTO ENTRO IL QUALE SI COLLOCANO I TRE SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE OGGI ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE.

### **3. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI (ATTO DEL GOVERNO N. 163)**

IL PRIMO PROVVEDIMENTO SU CUI RITENGO OPPORTUNO SOFFERMARMI È QUELLO DEDICATO ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO, STRUTTURATO IN TRE TITOLI, DEDICATI, RISPETTIVAMENTE, ALLA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO, ALL'ISTITUTO DEL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO ED AL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO.

Atto del  
Governo n.  
163 in  
materia di  
certezza  
del diritto

#### **a. ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE**

L'ART. 1 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTRODUCE L'ARTICOLO 10-BIS NELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, CODIFICANDO IL PRINCIPIO GENERALE DI DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE DELEGA N. 23/2014, CHE HA PRESCRITTO L'UNIFICAZIONE DEI CONCETTI DI ELUSIONE E ABUSO IN UN UNICO ISTITUTO, APPLICABILE PER TUTTI I TRIBUTI.

Codifica-  
zione  
dell'abuso  
del diritto

L'ABUSO DEL DIRITTO, COME BEN NOTO, È ENTRATO A REGIME NEL NOSTRO ORDINAMENTO PER EFFETTO DI UNA COSTANTE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E NAZIONALE.

PROPRIO LA GENESI GIURISPRUDENZIALE DI DETTO PRINCIPIO HA AGEVOLATO LA DIFFUSIONE DI ELEMENTI DI INCERTEZZA, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DEL "CONFINE" TRA OPERAZIONI ABUSIVE E COMPORTAMENTI LECITI, ALLE GARANZIE PROCEDURALI RICONOSCIUTE AL CONTRIBUENTE E – ULTIMA MA NON PER QUESTO MENO IMPORTANTE – ALLA PUNIBILITÀ DELLE RELATIVE CONDOTTE.

DA QUI LA NECESSITÀ DI UNA CODIFICAZIONE DELL'ISTITUTO, DI MODO DA GARANTIRNE UN'APPLICAZIONE UNIFORME E COERENTE, CONTEMPERANDO LE ESIGENZE DI CERTEZZA E STABILITÀ' DEGLI OPERATORI CON QUELLE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, CHIAMATA A CONTROLLARE IL RISPETTO SOSTANZIALE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.

IL NUOVO ART. 10-BIS DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE RECEPISCE IN MANIERA SINTETICA MA NEL CONTEMPO EFFICACE I PRINCIPI AFFERMATI NEL TEMPO DAI GIUDICI EUROPEI E NAZIONALI, DANDO UNA DEFINIZIONE ESPLICATIVA DELLA CONDOTTA "ABUSIVA" E DELINEANDO IL PROFILO PROCEDURALE DI QUESTO ISTITUTO PER ASSICURARE IL DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE.

**Il nuovo art.  
10-bis dello  
Statuto del  
contribuente**

SUL PIANO DEFINITORIO, È SENZA DUBBIO DA APPREZZARE L'EVIDENZIAMENTO DI ELEMENTI SINTOMATICI DEL DIFETTO DI SOSTANZA ECONOMICA E DEL CARATTERE INDEBITO DEI VANTAGGI FISCALI.

LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRIBUENTE DI INTERPELLARE PREVENTIVAMENTE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CONOSCERE SE LE OPERAZIONI CHE INTENDE REALIZZARE COSTITUISCANO O MENO FATTISPECIE DI ABUSO DEL DIRITTO, È SENZ'ALTRO UTILE PER ORIENTARE LA SCELTA DEGLI OPERATORI.

Interpello preventivo

IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, VIENE STABILITO CHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE PROVARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE ABUSIVA, MENTRE IL CONTRIBUENTE È TENUTO A DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI UN INTERESSE ECONOMICO NON MARGINALE.

Ripartizione onere della prova

TALI REGOLE SONO RAFFORZATE DALL'OBBLIGO DI INSTAURARE IL CONTRADDITTORIO PRIMA DI EMANARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO, ESTENDENDO AI CONTROLLI AVENTI AD OGGETTO FATTISPECIE ABUSIVE L'OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE PRESCRITTE DALL'ART. 37-BIS, COMMI 4 E 5 DEL D.P.R. N. 600/1973 (ARTICOLO CHE A SEGUITO DELLA RIFORMA SARÀ ABROGATO), OSSIA GLI ISTITUTI DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DELLA C.D. "MOTIVAZIONE RAFFORZATA", PENA LA NULLITÀ DEI SUCCESSIVI ATTI IMPOSITIVI.

Obbligatorietà contraddittorio

SI TRATTA DI DISPOSIZIONI CHE, NEL LORO INSIEME, ASSICURANO COERENZA E UNIVOCITÀ NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO E RENDONO PIÙ RAPIDO ED EFFICACE L'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, CONSENTENDO DI FARE UN ULTERIORE PASSO IN AVANTI NEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL CLIMA DI RECIPROCO RISPETTO TRA FISCO E CITTADINO.

ANCHE SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO VIENE, EVIDENTEMENTE, FATTA CHIAREZZA: IL COMMA 13 DELL'ART. 10-BIS PREVEDE LA NON RILEVANZA PENALE DELLE CONDOTTE ABUSIVE, CONFERMANDO L'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Profili  
sanziona-  
tori

CON TALE DISPOSIZIONE:

- DA UN LATO, SI PRECISA MEGLIO LA DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA LE CONDOTTE RITENUTE ABUSIVE ED I COMPORTAMENTI SIMULATI E/O FRAUDOLENTI, CHE ASTRATTAMENTE POSSONO SEMPRE INTEGRARE UNO DEI REATI TRIBUTARI, ANCHE ALLA LUCE DEL COMMA 12 DELL'ARTICOLO, OVE VIENE CHIARITO CHE L'ABUSO DEL DIRITTO PUÒ ESSERE CONFIGURATO SOLO SE I VANTAGGI FISCALI INDEBITI NON POSSANO ESSERE DISCONOSCIUTI CONTESTANDO LA VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE;



- DALL'ALTRO, SI CONFERMA L'ILLEGITTIMITÀ DI FONDO DELLE OPERAZIONI PRIVE DI SOSTANZA ECONOMICA, INIDONEE A PRODURRE EFFETTI SIGNIFICATIVI DIVERSI DAI VANTAGGI FISCALI, MANTENENDO UN PRESIDIO SANZIONATORIO, DI NATURA AMMINISTRATIVA, CON FUNZIONE NON SOLO REPRESSIVA MA ANCHE DI DETERRENZA.

LA GUARDIA DI FINANZA ACCOGLIE CON FAVORE LA CODIFICAZIONE DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO, IN QUANTO CONSENTE DI STABILIRE, IN MODO ADEGUATO, L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DI TALE PRINCIPIO, A BENEFICIO NON SOLO DEI CONTRIBUENTI, MA ANCHE DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Impatto della nuova disciplina sull'attività del Corpo

E QUESTO SEBBENE LA NUOVA DISPOSIZIONE, DI PER SE' STESSA, NON DOVREBBE DETERMINARE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTA DAI REPARTI DEL CORPO, E QUESTO ALMENO PER TRE RAGIONI.

IN PRIMO LUOGO PERCHÉ, PUR IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO OBBLIGO NORMATIVO, QUANDO I REPARTI SI SONO IMBATTUTI IN FATTISPECIE TENDENZIALMENTE "ABUSIVE" HANNO SEMPRE INSTAURATO SOSTANZIALI FORME DI DIALOGO CON I SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA, NELLO SPIRITO DELLA LEALE COLLABORAZIONE SANCITO DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE, COERENTEMENTE CON L'IMPOSTAZIONE DELINEATA DALLA CIRCOLARE N. 1/2008, CONCERNENTE

L'ISTRUZIONE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA FISCALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, E DAI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

IL SECONDO MOTIVO È CONNESSO ALLA PRASSI OPERATIVA SEGUITA DAL CORPO, CODIFICATA IN APPOSITE DIRETTIVE ELABORATE D'INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, IN BASE ALLE QUALI, PRIMA DI FORMULARE RILIEVI IN CASI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ, CONNOTATI DA INCERTEZZA NORMATIVA OVVERO FONDATI SU INTERPRETAZIONI DI NORME O SU DISCONOSCIMENTI DI EFFETTI FISCALI DI OPERAZIONI RITENUTE ELUSIVE O ABUSIVE, I REPARTI DEVONO ATTIVARE SEMPRE UN CONFRONTO CON GLI UFFICI FINANZIARI, A LIVELLO CENTRALE O LOCALE, FINALIZZATO A CONDIVIDERE PREVENTIVAMENTE I RILIEVI DA CONTESTARE.

LA TERZA RAGIONE RISIEDA NEL FATTO CHE LA GUARDIA DI FINANZA È UN ORGANO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA CHE COMBINA FUNZIONI DI POLIZIA TRIBUTARIA E GIUDIZIARIA A CARATTERE GENERALE E CHE ORIENTA LA PROPRIA AZIONE CONTRO LE GRANDI FRODI ORGANIZZATE, I FENOMENI EVASIVI CONNESSI AD ALTRI CRIMINI ECONOMICO-FINANZIARI, IL SOMMERSO D'AZIENDA E L'ABUSIVISMO, NONCHE' PER LA RICERCA DELLA "RICCHEZZA NASCOSTA", DEI CAPITALI OCCULTATI ALL'ESTERO E DEI CASI DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA.

A TESTIMONIANZA DI QUANTO AFFERMATO, NEL 2014 SONO STATE CONCLUSE OLTRE 18.100 INDAGINI DI POLIZIA

Risultati  
della lotta  
alle frodi e al  
sommerso

GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI REATI TRIBUTARI; DI QUESTE, PIÙ DI 7.200 HANNO RIGUARDATO FATTISPECIE FRAUDOLENTE (PRINCIPALMENTE I REATI DI EMISSIONE DI FATTURE FALSE, DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA E DI INDEBITA COMPENSAZIONE), LE CUI RISULTANZE SONO STATE POI TRADOTTE, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA, IN PROPOSTE DI RECUPERO FISCALE.

ALL'ESITO DELLE INDAGINI SONO STATI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI OLTRE 13.000 SOGGETTI, 146 DEI QUALI ARRESTATI, RESPONSABILI DI PIÙ DI 17.000 REATI TRIBUTARI, E SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, BENI MOBILI ED IMMOBILI, AZIONI, QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER UN VALORE PARI A CIRCA 2 MILIARDI DI EURO.

A QUESTO SI AGGIUNGA CHE CIRCA IL 32% DELL'IVA EVASA SCOPERTA DAI REPARTI DEL CORPO LO SCORSO ANNO È EMERSA NELL'AMBITO DI INDAGINI CONTRO LE COSIDDETTE FRODI "CAROSELLO".

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA, NEL 2014 SONO STATI SCOPERTI PIÙ DI 7.800 EVASORI TOTALI, DI CUI 3.400 DENUNCIATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

NELLO STESSO PERIODO, SONO STATI INDIVIDUATI OLTRE 25.300 LAVORATORI IN "NERO" E/O IRREGOLARI, IMPIEGATI DA CIRCA 5.100 DATORI DI LAVORO.

POCO SPAZIO RESTA, QUINDI, PER ATTIVITÀ ISPETTIVE RIVOLTE A PROFILI APPLICATIVI O INTERPRETATIVI DI NORME.

LO SCORSO ANNO, INFATTI, LE VERIFICHE FISCALI SVOLTE DAI REPARTI CHE HANNO AVUTO AD OGGETTO FATTISPECIE ELUSIVE E ABUSIVE HANNO RAPPRESENTATO LO 0,5% DEL TOTALE DEGLI INTERVENTI, PARI AL 2,7% DELLE VIOLAZIONI SCOPERTE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI.

Limitata  
incidenza  
degli  
interventi in  
materia di  
abuso del  
diritto

RICORDO AL RIGUARDO, INFINE, COME LA GUARDIA DI FINANZA ABBA IL COMPITO PER LEGGE DI CANALIZZARE NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO GLI ELEMENTI INDICATIVI DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE, ACQUISITI DIRETTAMENTE MA ANCHE AD OPERA DI ALTRE FORZE DI POLIZIA O ORGANI DI VIGILANZA, NEL CORSO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA O NELLO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA' ISPETTIVE, IVI COMPRESO L'APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

QUESTO È UN COMPITO CHE IMPEGNA MOLTO I REPARTI DEL CORPO E CHE PERMETTE DI INCIDERE IN MANIERA EFFICACE E CONCRETA SUI FENOMENI EVASIVI E DI FRODE ATTRAVERSO MODULI ISPETTIVI CHE, GRAZIE AGLI STRUMENTI INCISIVI

PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PERMETTONO DI PERVENIRE ALL'ACQUISIZIONE DI SOLIDI SUPPORTI PROBATORI.

#### **b. RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO**

NELLA PROSPETTIVA APPENA DELINEATA, ASSUME Il raddoppio dei termini  
PARTICOLARE RILEVANZA PER L'AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA L'ART. 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CERTEZZA DEL DIRITTO, CHE MODIFICA LA DISCIPLINA DEL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO, PREVISTA DAGLI ARTICOLI 43 DEL D.P.R. N. 600/1973 E 57 DEL D.P.R. N. 633/1972.

QUESTE DISPOSIZIONI STABILISCONO I TERMINI DI DECADENZA OLTRE CUI, NON POTENDO PIÙ GLI UFFICI FINANZIARI PROCEDERE AD ACCERTAMENTO, LA POSIZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA SI "STABILIZZA" DEFINITIVAMENTE<sup>1</sup>.

A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE A TALI ARTICOLI NEL 2006, È STATO PREVISTO CHE, "IN CASO DI VIOLAZIONE CHE COMPORTA L'OBBLIGO DI DENUNCIA AI SENSI DELL'ART. 331 C.P.P., PER UNO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 10 MARZO 2000 N. 74", I TERMINI ANZIDETTI SONO RADDOPPIATI, ATTESA L'ESIGENZA DI GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE PER

---

<sup>1</sup> SECONDO TALI NORME, GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEVONO ESSERE NOTIFICATI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE. NEI CASI DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE NOTIFICATO FINO AL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA.

UN PERIODO DI TEMPO PIÙ AMPIO DI QUELLO ORDINARIO GLI ELEMENTI ISTRUTTORI EMERSI NEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

QUESTA DISPOSIZIONE HA NEL TEMPO SUSCITATO ALCUNE PERPLESSITÀ, SOLTANTO IN PARTE RISOLTE DALLA SENTENZA N. 247 DEL 25 LUGLIO 2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

La sentenza  
n. 247 del  
2011 della  
Corte  
Costituzio-  
nale

IN PARTICOLARE, È STATA CONTESTATA LA POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE PROROGATI I TERMINI IN QUESTIONE ANCHE NEI CASI IN CUI LA DENUNCIA DI REATO SIA INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO, IN QUANTO RITENUTA FORIERA DI INCERTEZZA APPLICATIVA E DI INSTABILITÀ DELLE POSIZIONI GIURIDICHE DEI CONTRIBUENTI.

IN QUESTO CONTESTO, L'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 23/2014 HA INCARICATO IL GOVERNO DI DEFINIRE LA PORTATA APPLICATIVA DELLA DISCIPLINA DEL RADDOPPIO DEI TERMINI, PREVEDENDO CHE TALE RADDOPPIO SI VERIFICHINO SOLTANTO IN PRESENZA DI EFFETTIVO INVIO DELLA DENUNCIA ENTRO UN TERMINE CORRELATO ALLA SCADERE DEL TERMINE ORDINARIO DI DECADENZA.

Criteri  
direttivi  
della  
Legge  
Delega

LA SCELTA DEL LEGISLATORE DELEGATO, CONTENUTA NELL'ART. 2 DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IN COMMENTO, È CHIARA E PRECISA, STABILENDOSI CHE IL RADDOPPIO DEI TERMINI PUÒ OPERARE SOLTANTO SE LA

DENUNCIA SIA STATA PRESENTATA O TRASMESSA ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI "ORDINARI".

NELL'ESPRIMERE UNA SOSTANZIALE CONDIVISIONE PER LA CODIFICAZIONE DI TALE PRINCIPIO, L'OCCASIONE DI QUESTA AUDIZIONE È UTILE PER PRECISARE ALCUNI ASPETTI CHE SONO EMERSI NELL'AMBITO DEL DIBATTITO GENERALE CHE NEL TEMPO HA RIGUARDATO L'ISTITUTO IN ESAME, CONNESSI, IN PARTICOLARE, ALL'ASSERITO RISCHIO DI POSSIBILI DENUNCE "STRUMENTALI" VOLTE A CONSENTIRE UNA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO.

IN MERITO, È OPPORTUNO RICORDARE CHE:

- GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, COSÌ COME I PUBBLICI UFFICIALI, HANNO L'OBBLIGO DI DENUNCIA, SECONDO UN CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, QUANDO UNA SITUAZIONE RISULTI, DA UN PUNTO DI VISTA ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVO, DI POSSIBILE RILEVANZA PENALE.

VICEVERSA, I PROFILI SOGGETTIVI E LE ALTRE CIRCOSTANZE DIVERSE DALLA MATERIALITÀ DEL FATTO, IDONEI A POTER INCIDERE SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL SOGGETTO, SONO RIMESSI ALLA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA;

- L'OMESSO O IL RITARDATO INOLTRO ALLA MAGISTRATURA DI UNA NOTIZIA DI REATO SONO SANZIONATI DALL'ART. 361

C.P. CHE, PER GLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, PREVEDE LA PENA DELLA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO;

- LA PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA PRIVA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, IN CUI SI INCOLPA TALUNO DELLA COMMISSIONE DI UN REATO DI CUI SE NE CONOSCA L'INNOCENZA, POTREBBE CONFIGURARE IL DELITTO DI CALUNNIA, PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI.

PREMESSO QUESTO, TENGO A SOTTOLINEARE CHE LE PROCEDURE OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA SONO SEMPRE STATE ORIENTATE AD UN'APPLICAZIONE SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA DEL RADDOPPIO DEI TERMINI, COERENTEMENTE CON LE CONCLUSIONI CUI È GIUNTA NELLA CITATA SENTENZA LA CORTE COSTITUZIONALE.

SOTTO ALTRO ASPETTO, SI RITIENE OPPORTUNO SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DI CODESTA COMMISSIONE ALCUNI ASPETTI DELLA FORMULAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 2 IN COMMENTO, SUSCETTIBILI DI POTENZIALE AFFINAMENTO.

Aspetti  
suscettibili di  
affinamento

LA NORMA CONTIENE UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO INTERTEMPORALE, VOLTA A REGOLARE LE SITUAZIONI CREATESI PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO ATTUATIVO.

STABILENDO CHE SONO "FATTI SALVI GLI EFFETTI DEGLI ATTI IMPOSITIVI NOTIFICATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL



PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO”, IL CITATO COMMA MANTIENE VALIDE LE CONTESTAZIONI FISCALI RIGUARDANTI ANNUALITÀ “RIAPERTE” A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA PER REATI TRIBUTARI SUCCESSIVAMENTE ALLO SPIRARE DEI TERMINI ORDINARI DI ACCERTAMENTO SOLTANTO OVE LE STESSE SIANO STATE GIÀ TRASFUSE IN UN AVVISO DI ACCERTAMENTO.

IL CONTENUTO DELLA PREVISIONE, AD UNA PRIMA LETTURA, SEMBREREBBE NON COINCIDENTE CON IL TESTO DELLA LEGGE DELEGA CHE, ALL'ART. 8, COMMA 2, RICHIEDE DI FARE SALVI GLI “ATTI DI CONTROLLO GIÀ NOTIFICATI” AL CONTRIBUENTE.

Atti di controllo  
e  
atti impositivi

NELLA LOCUZIONE “ATTI DI CONTROLLO” POTREBBERO ESSERE RICONDOTTI NON SOLTANTO GLI ATTI IMPOSITIVI, MA ANCHE I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE REDATTI DAI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, CIOÈ GLI ATTI CONCLUSIVI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI, AVENTI LA FUNZIONE, PREVISTA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, DI DOCUMENTARE LE VIOLAZIONI DELLE NORME CONTENUTE NELLE LEGGI FINANZIARIE.

IN SECONDO LUOGO, POTREBBE ESSERE UTILE CHIARIRE SE IL NUOVO LIMITE TEMPORALE PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO VALGA SOLTANTO PER LE DENUNCE PRESENTATE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA O SE SI APPLICHI ANCHE PER I CASI IN CUI SIANO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALTRE ISTITUZIONI A TRASMETTERE

Segnalazioni  
pervenute  
dall'A.G.

AGLI ORGANI ISPETTIVI, SUCCESSIVAMENTE ALLO SPIRARE DEI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO, ELEMENTI CONCERNENTI VIOLAZIONI FISCALI CHE COMPORTANO L'OBLIGO DI DENUNCIA PER UN REATO TRIBUTARIO.

A DIRE IL VERO, SI TRATTA DI UN PROFILO DUBITATIVO CHE GIÀ ESISTE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO, MA PER IL QUALE SI POTREBBE COGLIERE L'OCCASIONE DEL NUOVO PROVVEDIMENTO PER FARE CHIAREZZA.

### **C. REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**

GLI ARTICOLI DA 3 A 7 DELLO SCHEMA DI DECRETO IN MATERIA DI CERTEZZA DEL DIRITTO DISCIPLINANO IL NUOVO REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO, ULTERIORE TASSELLO VOLTO ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA IMPRONTATO ALLA TRASPARENZA ED ALLA CREAZIONE DI UN RAPPORTO ARMONICO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI.

Adempimento  
collaborativo

NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE L'INCENTIVAZIONE DELL'ADESIONE SPONTANEA AGLI OBBLIGHI FISCALI COSTITUISCE UNA LEVA FONDAMENTALE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE, ALLA LUCE SOPRATTUTTO DELLE CRITICITÀ CHE AFFLIGGONO LA RISCOSSIONE, VIENE INTRODOTTO UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE RAFFORZATA, IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE DELEGA N. 23/2014 E CON LE INDICAZIONI FORMULATE NEL

TEMPO DALL'OCSE, CHE HA PIÙ VOLTE SOTTOLINEATO LA NECESSITÀ DI INTRODURRE SPECIFICI INCENTIVI PER I CONTRIBUENTI CORRETTI E DISINCENTIVI PER CHI REALIZZA E PERSEGUE COMPORTAMENTI DI C.D. *AGGRESSIVE TAX PLANNING*, LEDENDO GLI INTERESSI ERARIALI.

A TAL FINE, VENGONO ISTITUITE MODALITÀ DI INTERLOCUZIONE COSTANTE E DIRETTA, INDIVIDUATE COME IL MEZZO PIÙ ADEGUATO PER LA CREAZIONE DI UN QUADRO ORDINAMENTALE AFFIDABILE E, PER QUESTO MOTIVO, IN GRADO DI FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE, ARGINARE I FENOMENI EVASIVI E DIMINUIRE IL CONTENZIOSO.

IL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO È A Il nuovo istituto CARATTERE VOLONTARIO: VI POSSONO ADERIRE SOLTANTO I GRANDI CONTRIBUENTI (AD OGGI, CON VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 10 MILIARDI DI EURO) CHE ABBIANO ADOTTATO UN SISTEMA DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

QUESTI ULTIMI SONO TENUTI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LE OPERAZIONI CHE PRESENTANO MAGGIORI RISCHI FISCALI E CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE DI "PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA".

LA PREMIALITÀ CONNESSA A QUESTA FORMA DI TRASPARENZA CONSISTE NELL'IMPEGNO DEL FISCO A CORRISPONDERE ALLE

ESIGENZE DEL CONTRIBUENTE E A CONSENTIRE LA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI FISCALI DI PIÙ AMPIO RILIEVO IN MANIERA TEMPESTIVA ED EQUILIBRATA, NONCHÉ DA ULTERIORI BENEFICI, IN PARTICOLARE SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO.

VIENE QUINDI RAFFORZATO L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI.

CON TALI PRESUPPOSTI, LA TEMATICA DELLA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE VA BEN OLTRE LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO IN SENSO STRETTO ED INVESTE LE REGOLE DI FONDO DEI RAPPORTI ECONOMICI, DELLE RELAZIONI STATO-IMPRESA E DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI.

PER QUESTA RAGIONE, LA GUARDIA DI FINANZA ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA, RAFFORZATA ANCHE DALLE NUOVE OPPORTUNITÀ CHE SI INTRAVEDONO PER UN ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELLE PROIEZIONI OPERATIVE DEL CORPO VERSO IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI FRODE PIÙ PERICOLOSI.

Adempimento  
collaborativo e  
analisi di  
rischio

INFATTI, ANCORCHÉ SIA CHIARO CHE LA COLLABORAZIONE NON LIMITA IN ALCUN MODO L'AVVIO DI VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, È EVIDENTE CHE LA

STESSA INCIDERÀ INEVITABILMENTE SUL PROCESSO A MONTE DELLA SCELTA DEI CONTRIBUENTI.

IL CORPO NON SVOLGE CONTROLLI INDISCRIMINATI, MA IN MANIERA MIRATA, PIANIFICANDO ED ORIENTANDO GLI INTERVENTI VERSO OBIETTIVI SELEZIONATI PER LA SUSSISTENZA DEI PIÙ ALTI PROFILI DI RISCHIO DI CONSISTENTE EVASIONE, ALL'ESITO DI UNA ACCURATA ATTIVITÀ DI *INTELLIGENCE*, DI ANALISI DI RISCHIO DEGLI ELEMENTI DISPONIBILI NELLE BANCHE DATI E DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.

È CHIARO CHE L'ADESIONE DI UN CONTRIBUENTE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO NON POTRÀ CHE INCIDERE SULLA VALUTAZIONE DELLO STESSO IN TERMINI DI RIDOTTA PERICOLOSITÀ FISCALE, IN ASSENZA OVVIAMENTE DI ULTERIORI E GRAVI ELEMENTI.

#### **4. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ATTO DEL GOVERNO N. 161)**

IN ATTUAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI PREVISTI DALL'ART. 12 DELLA LEGGE DELEGA, CHE HA INCARICATO IL GOVERNO DI "RIDURRE LE INCERTEZZE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO ... E (DI) FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI IN ITALIA", È STATO APPROVATO LO SCORSO 21 APRILE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LO SCHEMA DI

Atto del  
Governo  
n. 161

PROVVEDIMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, CHE HA LO SCOPO DI OPERARE UNA GENERALE "MANUTENZIONE" DEGLI ISTITUTI DELLA FISCALITÀ DELLE OPERAZIONI DA E CON L'ESTERO, ADEGUANDO LA NOSTRA LEGISLAZIONE ALLE PIÙ RECENTI INDICAZIONI DELL'OCSE E AGLI ORIENTAMENTI ESPRESSI DALLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.

QUESTE MISURE SI PROPONGONO EVIDENTEMENTE DUE OBIETTIVI:

Obiettivi  
del  
decreto  
attuativo

- DA UN LATO, CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DI UN "AMBIENTE FISCALE" COMPETITIVO E ATTRATTIVO PER GLI INVESTIMENTI, ANCHE DI NATURA ESTERA, E DI SNELLIRE IN MODO SIGNIFICATIVO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE, ELIMINANDO TALUNE INCONGRUITÀ DEGLI STRUMENTI GIURIDICI ESISTENTI;
- DALL'ALTRO, PRECOSTITUIRE PRESIDI NORMATIVI FINALIZZATI AD INSTAURARE FORME DI DIALOGO PREVENTIVO TRA CONTRIBUENTI ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN MODO DA ARGINARE L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE.

TALE FENOMENO, NELLE SUE DIFFERENTI FORME (LE FITTIZIE RESIDENZE ALL'ESTERO, LE STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE, IL TRASFERIMENTO OLTRE FRONTIERA DI RICCHEZZE FRUTTO DI EVASIONE NAZIONALE, LA DELOCALIZZAZIONE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA DI BASI IMPONIBILI, ECC.), RAPPRESENTA

Il fenomeno  
evasione  
fiscale  
internazionale

UNA CONCRETA MINACCIA AGLI INTERESSI FINANZIARI NAZIONALI E ALLE REGOLE DI MERCATO, COME TESTIMONIA L'ESPERIENZA OPERATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA.

NEL CORSO DEL 2014, INFATTI, SONO STATE OLTRE 1.230 LE DELEGHE PERVENUTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI REPARTI DEL CORPO OPERANTI SUL TERRITORIO AVENTI AD OGGETTO REATI A SFONDO ECONOMICO – FINANZIARIO CON RIFLESSI FISCALI DI PORTATA INTERNAZIONALE, DELLE QUALI PIÙ DI 1.000 SONO STATE GIÀ CONCLUSE.

GLI INTERVENTI ISPETTIVI AVVIATI D'INIZIATIVA O BASATI SULLO SVILUPPO FISCALE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE AVENTI AD OGGETTO FENOMENI DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, HANNO CONTRIBUITO PER IL 43,7% AI RISULTATI COMPLESSIVI CONSEGUITI DAL CORPO NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

I CASI DI EVASIONE INTERNAZIONALE SCOPERTI DAI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SONO IN COSTANTE AUMENTO: NEL 2014, I REDDITI NON DICHIARATI SCOPERTI DAL CORPO HANNO SUPERATO DI OLTRE IL 44% QUELLI EMERSI NELLA PRECEDENTE ANNUALITÀ.

QUESTO *TREND* TROVA CONFERMA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI SVILUPPATI NEI PRIMI 4 MESI DELL'ANNO IN CORSO, CON UN INCREMENTO DEI CASI DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE DEL 50%.

A TALI DATI SI AGGIUNGONO I RISULTATI OTTENUTI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI SVOLTI DALLA GUARDIA DI FINANZA AI CONFINI TERRESTRE E MARITTIMO SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI VALUTA.

Controlli  
ai confini

NEL COMPLESSO, NEL PERIODO 2011/2014, I REPARTI HANNO INTERCETTATO AL CONFINE DI STATO 613 MILIONI DI EURO CHE SI TENTAVA DI TRASFERIRE AL SEGUITO ILLECITAMENTE, DEI QUALI CIRCA 500 MILIONI RIGUARDAVANO TRASFERIMENTI DA E VERSO PAESI EXTRA-UE.

OLTRE ALLA NECESSITÀ DI INTRODURRE REGOLE CHIARE E STABILIZZATE NEL TEMPO, VA SOTTOLINEATA L'IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI FRA PAESI PER POTER ACQUISIRE CONCRETE EVIDENZE PROBATORIE PER SUPPORTARE LE PROPOSTE DI RECUPERO A TASSAZIONE.

La  
cooperazione  
internazionale

IN QUESTA PROSPETTIVA, IL CORPO PUÒ CONTARE SU DUE PUNTI DI FORZA:

- LA RETE DEI 19 UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATI ALL'ESTERO IN QUALITÀ DI ESPERTI ED UFFICIALI DI COLLEGAMENTO;
- LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE I CANALI DELLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE SIA IN AMBITO AMMINISTRATIVO/FISCALE CHE DI POLIZIA, NEL CASO DI AVVIO DI INDAGINI CONCERNENTI FRODI CON RAMIFICAZIONI IN DIVERSI PAESI.



NEL SOLO 2014, LA GUARDIA DI FINANZA HA COMPLESSIVAMENTE RICEVUTO CIRCA 1.428 RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRI STATI (DI CUI OLTRE 1.250 IN TEMA DI IVA) E NE HA INOLTRATE 400 (DI CUI LA METÀ IN MATERIA DI IVA), SENZA CONTARE LE ULTERIORI INIZIATIVE DI “COOPERAZIONE OPERATIVA”, PREORDINATE A CONTRASTARE CON MAGGIORE EFFICACIA LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, CUI IL CORPO HA ADERITO.

L'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE È DESTINATA AD INCREMENTARE ULTERIORMENTE, TENUTO CONTO CHE L'ITALIA HA RECENTEMENTE STIPULATO INTESE VOLTE A REGOLAMENTARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA TRA LE PARTI SECONDO LO STANDARD OCSE CON LA SVIZZERA, IL LIECHTENSTEIN, IL PRINCIPATO DI MONACO E LA CITTÀ DEL VATICANO.

APPARE PERÒ NECESSARIO PUNTARE SU UN PIÙ ESTESO SCAMBIO INFORMATIVO FRA PAESI, SUPERANDO LE SEGNALAZIONI A RICHIESTA O SPONTANEE PER PASSARE A FORME STRUTTURATE DI SCAMBI AUTOMATICI, IN GRADO DI ALIMENTARE CONTINUAMENTE LE BANCHE DATI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI INTERCONNETTERSI CON I SISTEMI INFORMATICI GIÀ A DISPOSIZIONE, SENZA GRAVARE I CONTRIBUENTI DI ULTERIORI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI.

SONO QUINDI MOLTO IMPORTANTI:

- L'ACCORDO FIRMATO A BERLINO LO SCORSO 29 OTTOBRE DA 51 DEI 123 PAESI E GIURISDIZIONI FACENTI PARTE DEL *GLOBAL FORUM* DELL'OCSE, PER L'ADOZIONE DI UN NUOVO *STANDARD* GLOBALE UNICO PER LO SCAMBIO AUTOMATICO SU BASE ANNUA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI CORRENTI, DIVIDENDI, INTERESSI E REDDITI DA POLIZZE ASSICURATIVE, CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL 2017;
- LA DIRETTIVA N. 2014/107/UE DEL CONSIGLIO DEL 9 DICEMBRE 2014, CHE HA STABILITO CHE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2017, LE AMMINISTRAZIONI EUROPEE POTRANNO SCAMBIARE INFORMAZIONI RIGUARDANTI DIVIDENDI, PLUSVALENZE, ALTRI REDDITI FINANZIARI E I SALDI DEI CONTI CORRENTI E CHE RAFFORZA IL SISTEMA DISCIPLINATO DALL'ART. 8 DELLA DIRETTIVA N. 16 DEL 2011 RIGUARDANTE LA COMUNICAZIONE AUTOMATICA IN TEMA DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, COMPENSI PER DIRIGENTI, PRODOTTI DI ASSICURAZIONE DELLA VITA, PENSIONI, PROPRIETÀ E REDDITI IMMOBILIARI, PREVEDENDO L'AMPLIAMENTO DELL'APPLICABILITÀ ANCHE ALLE *ROYALTIES*.

**a. ACCORDI PREVENTIVI CON IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI**

I PRIMI DUE ARTICOLI DEL DECRETO, IN CONTINUITÀ CON IL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO, SONO FINALIZZATI A VALORIZZARE LO STRUMENTO DEL DIALOGO

Gli accordi preventivi

PER STABILIZZARE LA PRETESA ERARIALE ATTRAVERSO MODULI CONSENSUALI E PARTECIPATIVI.

L'ART. 1 DELL'ATTO GOVERNO N. 161 RAFFORZA L'ISTITUTO DEL C.D. "RULING INTERNAZIONALE", ATTUALMENTE DISCIPLINATO DALL'ART. 8 DEL D.L. 20 SETTEMBRE 2003, N. 269, STRUMENTO CHE CONSENTE AL CONTRIBUENTE DI DEFINIRE PREVENTIVAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IL TRATTAMENTO FISCALE DI TALUNE COMPONENTI DI NATURA FINANZIARIA E DI REDDITO, TRA CUI IL VALORE NORMALE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO, LA SUSSISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE E LA CORRETTA QUALIFICAZIONE DI DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES, PREVENENDO COSÌ FUTURI CONFLITTI E FISSANDO IL PRELIEVO IMPOSITIVO, A TUTELA DEGLI INTERESSI ERARIALI E DELLE ESIGENZE DI CERTEZZA DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

È INFATTI PREVISTO CHE, ALL'ESITO DELLA DEFINIZIONE DEL CONTRADDITTORIO, GLI ORGANI ISPETTIVI POSSANO ESERCITARE I PROPRI POTERI DI CONTROLLO E VERIFICA SOLTANTO IN RELAZIONE A QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE OGGETTO DELL'ACCORDO, FERMO RESTANDO IL RISCONTRO DI ELEMENTI CHE POSSANO MODIFICARE I TERMINI DELL'INTESA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

LA NUOVA DISCIPLINA AMPLIA GLI AMBITI DI APPLICAZIONE OGGETTIVA DELL'ISTITUTO E PERMETTE DI ANTICIPARE LA

DECORRENZA DELLA LORO VALIDITÀ, IN CASO DI ACCORDI CONCLUSI CON STATI ESTERI A SEGUITO DI PROCEDURE AMICHEVOLI PREVISTE DALLA CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

MERITA PARTICOLARE ATTENZIONE, INOLTRE, LA SCELTA DEL LEGISLATORE DI INSERIRE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI ALL'INTERNO DEL TITOLO IV DEL D.P.R. N. 600/1973, RUBRICATO "ACCERTAMENTO E CONTROLLI".

QUESTO SIGNIFICA CHE IL PERCORSO DELINEATO DAL LEGISLATORE, NON SOLO CON QUESTO STRUMENTO, MA ANCHE CON ALTRI PROVVEDIMENTI DI RECENTE ATTUAZIONE – TRA CUI LE NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE DEGLI ELEMENTI IN POSSESSO DEL FISCO PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015 – È ORIENTATO A METTERE IL CONTRIBUENTE NELLA POSSIBILITÀ DI DISPORRE DI STRUMENTI PARTECIPATIVI EFFICACI PER ADDIVENIRE AD UNA DEFINIZIONE CONCORDATA E STABILE DEL PRELIEVO, CONCENTRANDO DI FATTO IL MOMENTO DEL CONTROLLO DI TIPO "TRADIZIONALE" AI FENOMENI DI EVASIONE PIÙ GRAVI E ALLE CONDOTTE DI FRODE.

ACCANTO ALLA REVISIONE DEL *RULING*, LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ESAME INTRODUCE UNA Il nuovo interpello per i grandi investimenti INNOVATIVA FORMA DI INTERPELLO DESTINATO ALLE IMPRESE, RESIDENTI E NON, CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ITALIA PER IMPORTI SUPERIORI A 30 MILIONI DI EURO E DAI QUALI DERIVINO SIGNIFICATIVE E DURATURE RICADUTE

SULL'OCCUPAZIONE, VOLTO AD OTTENERE UN PARERE IN MERITO AI PROFILI FISCALI DEL PIANO DI INVESTIMENTO CHE SI INTENDE ADOTTARE E DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE PIANIFICATE PER METTERLO IN ATTO.

LE MODALITÀ APPLICATIVE DELL'INTERPELLO, IL CUI ESITO VINCOLA PER TUTTA LA DURATA DELL'INVESTIMENTO L'INTERA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SARANNO DEFINITE DA UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

LA PROCEDURA È SNELLA E VELOCE: QUESTO È MOLTO IMPORTANTE PER LE IMPRESE, CHE – SOPRATTUTTO NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI – DEVONO POTER OPERARE SENZA RALLENTAMENTI E IN UNA PROSPETTIVA DI STABILITÀ.

L'INTRODUZIONE DI QUESTI NUOVI ISTITUTI RENDE NECESSARIO ADOTTARE LE INIZIATIVE OPPORTUNE VOLTE AD EVITARE L'AVVIO DI INTERVENTI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER ACCEDERE A QUESTE TIPOLOGIE DI INTERPELLO.

Iniziativa di  
coordinamento con  
l'Agenzia  
delle Entrate

IN QUESTA PROSPETTIVA, PROPRIO ALLO SCOPO DI EVITARE SOVRAPPOSIZIONI OPERATIVE, SPRECHI DI RISORSE E/O ECCESSIVI ONERI PER GLI OPERATORI ECONOMICI, SONO STATE NEL TEMPO DEFINITE – D'INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – SPECIFICHE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE QUALI I REPARTI HANNO ORA LA POSSIBILITÀ

DI VERIFICARE IN TEMPO REALE L'EVENTUALE SUSSISTENZA DI PROCEDURE DI *RULING* IN CORSO O DI ACCORDI GIÀ CONCLUSI, CON INDICAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO E DELL'OGGETTO DELL'ACCORDO.

ATTRAVERSO QUESTO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, CHE SI AUSPICA VENGA ESTESO ANCHE AI SOGGETTI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA DI INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI, SI OTTIENE UN DUPLICE VANTAGGIO.

DA UN LATO, È POSSIBILE INDIRIZZARE L'ANALISI DI RISCHIO E L'ATTIVITÀ INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE, PUR PRESENTANDO *ALERT* DI RISCHIO FISCALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI, NON RISULTANO AVER STIPULATO ACCORDI DI *RULING*; DALL'ALTRO, L'AMPIO BACINO INFORMATIVO DI CUI DISPONE IL CORPO VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SOPRATTUTTO NEI CASI IN CUI, ALL'ESITO DEGLI APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI SVOLTI, DOVESSERO EMERGERE ELEMENTI CHE POSSANO MODIFICARE I TERMINI DELL'INTESA, SIA SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO CHE QUALITATIVO.

#### **b. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

GLI ARTICOLI DA 3 A 15 DELLO SCHEMA DI DECRETO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE INTRODUCONO

Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale

MODIFICHE AD ALCUNI ISTITUTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

IN PARTICOLARE, CON IL PROVVEDIMENTO IN ESAME SI INTERVIENE, TRA L'ALTRO, SULLA DISCIPLINA:

- DEI DIVIDENDI PROVENIENTI DA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI *BLACK LIST* E SUL REGIME DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI NEI CONFRONTI DI OPERATORI LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA, ALLO SCOPO DI SUPERARE ALCUNE CRITICITÀ APPLICATIVE EMERSE DALLA PRASSI E DI EVITARE DISTORSIONI E/O PENALIZZAZIONI;
- DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E DELLA TASSAZIONE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI, IN MODO DA ADEGUARE L'ORDINAMENTO NAZIONALE, RISPETTIVAMENTE, A RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E ALL'IMPIANTO DEFINITO IN SEDE OCSE.

PARTICOLARMENTE RILEVANTE È L'INTERVENTO IN MATERIA DI IMPRESE ESTERE CONTROLLATE.

ALLO SCOPO DI SNELLIRE GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI, È STATA ELIMINATA L'OBBLIGATORietà DELL'INTERPELLO PREVENTIVO AI FINI DELLA DISAPPLICAZIONE DELLO SPECIALE REGIME DI TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI DA SOCIETÀ CON SEDE IN PAESI *BLACK*

Revisione della disciplina in materia di imprese controllate estere

LIST, PREVEDENDO LA FACOLTÀ DI DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DELLE ESIMENTI PREVISTE DALL'ART. 167 DEL TUIR ANCHE NELLA FASE DI CONTROLLO, ALLINEANDO COSÌ LA DISCIPLINA A QUELLA PREVISTA DAGLI ART. 110, COMMI 10 E SEGUENTI DEL TUIR, IN TEMA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON IMPRESE UBICATE IN PARADISI FISCALI.

LA NORMA STABILISCE CHE L'EVENTUALE AVVISO DI ACCERTAMENTO NON POSSA ESSERE EMESSO SENZA UN PRELIMINARE, EFFETTIVO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE E CHE NELL'ATTO IMPOSITIVO SIANO ESPRESSAMENTE INDICATE LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO L'UFFICIO A NON CONSIDERARE LE PROVE FORNITE DAL CONTRIBUENTE.

PARALLELAMENTE, VIENE PREVISTO CHE IL SOGGETTO RESIDENTE CHE CONTROLLA SOCIETÀ IN PAESI *BLACK LIST* DEVE INDICARE IN DICHIARAZIONE LA DETENZIONE DI TALI PARTECIPAZIONI.

IN SOSTANZA, ATTRAVERSO LA RIFORMA DELL'ISTITUTO, SI CONTINUA NEL PERCORSO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, SOSTITUENDO GLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE DELL'INTERPELLO PREVENTIVO CON L'ONERE DI INDICARE IN DICHIARAZIONE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME.

Un nuovo  
approccio



QUEST'ULTIMO ADEMPIMENTO CONSENTIRÀ DI ALIMENTARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, GARANTENDO UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'ANALISI DI RISCHIO FINALIZZATA ALL'EMERSIONE DEI SOGGETTI A MAGGIOR RISCHIO DI FRODE ED EVASIONE.

**5. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ATTO DEL GOVERNO N. 162)**

IL TERZO DECRETO ATTUATIVO OGGI IN ESAME, L'ATTO DI GOVERNO N. 162, SI PONE L'OBIETTIVO DI VALORIZZARE LA TECNOLOGIA PER POTER IMPRIMERE UNA FORTE SPINTA ALLA COMPLIANCE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E FORNIRE L'OPPORTUNITÀ ALL' AMMINISTRAZIONE FISCALE DI DISPORRE DI UN QUADRO CONOSCITIVO PIÙ AMPIO DELL'OPERATIVITÀ IMPRENDITORIALE DEI CONTRIBUENTI, A FRONTE DI UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, CONFORMEMENTE ALL'ART. 9, LETTERE D) E G) DELLA LEGGE DELEGA.

Atto del  
Governo n.  
162

PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PREVEDE MISURE VOLTE AD FAVORIRE:

Fatturazione  
elettronica e  
trasmissione  
telematica dei  
corrispettivi

- L'UTILIZZO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE TRA I PRIVATI;

- LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DEI COMMERCianti AL MINUTO,

CON L'OBIETTIVO DI DEMATERIALIZZARE NEI PROSSIMI ANNI LA GRAN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE UTILIZZATA (FATTURE, SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI) PER CERTIFICARE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, GARANTENDO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IL MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI ECONOMICHE IN MANIERA PIÙ EFFICACE, ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER I CONTRIBUENTI E ANCHE ECOLOGICAMENTE PIÙ SOSTENIBILE.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NON È UNA NOVITÀ NEL NOSTRO ORDINAMENTO: DALLO SCORSO 3 MARZO, LA STESSA È OBBLIGATORIA PER TUTTI I RAPPORTI COMMERCIALI INTRATTENUTI DALLE IMPRESE E DAI PROFESSIONISTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CIRCA 2 MILIONI DI SOGGETTI).

LO SCHEMA APPROVATO DAL GOVERNO LO SCORSO 21 APRILE INTRODUCE SPECIFICHE MISURE FINALIZZATE AD INCENTIVARE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, PREVEDENDO, PER COLORO CHE ADERIRANNO A TALE REGIME, CHE SARÀ OPERATIVO NEI PROSSIMI ANNI, SIGNIFICATIVE SEMPLIFICAZIONI.

PER TUTTI I SOGGETTI CHE EFFETTUANO CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO AL MINUTO, IL DECRETO STABILISCE, INOLTRE, LA POSSIBILITÀ DI OPTARE, ANCHE IN QUESTO CASO A

PARTIRE DAL 2017, PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE POTRANNO CONFLUIRE IN UN APPOSITO *DATABASE* CHE SARÀ UTILIZZATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO.

GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ADERIRANNO A TALE REGIME NON SARANNO PIÙ TENUTI ALL'EMISSIONE DEGLI SCONTRINI E DELLE RICEVUTE FISCALI E SARANNO ESONERATI ANCHE DAGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633.

I VANTAGGI DERIVANTI DALLA DIFFUSA ADOZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI SONO BEN CHIARI, SIA PER LE IMPRESE CHE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UNA SENSIBILE RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI, LA MAGGIORE EFFICIENZA DELLA GESTIONE CONTABILE DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, MA SOPRATTUTTO LA PIENA TRASPARENZA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE, CON LA CONSEGUENTE POSSIBILITÀ PER IL FISCO DI DISPORRE DI UN PATRIMONIO INFORMATIVO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA.

I vantaggi  
della  
demateria-  
lizzazione  
dei  
documenti

I DATI COSÌ RACCOLTI COSTITUIRANNO UN VALIDO AUSILIO PER L'ULTERIORE AFFINAMENTO DELLE ANALISI DI RISCHIO, IN MODO DA ORIENTARE SEMPRE PIÙ EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE SONO CONNOTATI DA CONCRETI INDICI DI PERICOLOSITÀ FISCALE.

DAL PUNTO DI VISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA, QUESTO VALE NON SOLTANTO PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, MA ANCHE SUL FRONTE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA, SOPRATTUTTO NELLA PROSPETTIVA DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Affinamento  
delle analisi di  
rischio

GRAZIE ALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, GIÀ OGGI IL SISTEMA BENEFICIA DI UN RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PREVENTIVI VOLTI A FAR EMERGERE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE.

IN PROSPETTIVA, IL CONSISTENTE AMPLIAMENTO DEL BACINO DI INFORMAZIONI POTENZIALMENTE UTILIZZABILE PER ELABORAZIONI ED INCROCI CON ELEMENTI PRESENTI IN BANCHE DATI GIÀ ESISTENTI, SIA DI CARATTERE TRIBUTARIO CHE DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA, CONSENTIRÀ DI OTTIMIZZARE I PROCESSI DI ANALISI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MODO DA MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI CONTRASTARE LE DIVERSE FORME DI CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

## **6. CONCLUSIONI**

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI,

Spirito della  
riforma

LO SPIRITO DELLA RIFORMA FISCALE IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI È CHIARO ED È STATO PIÙ VOLTE EVIDENZIATO NEL CORSO DI QUESTO INTERVENTO.

TRASPARENZA, COOPERAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E COSTANTE DIALOGO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CITTADINI: QUESTI SONO I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA MANOVRA, CHE HANNO LO SCOPO DI FAVORIRE L'ADESIONE SPONTANEA DEI CONTRIBUENTI NELLA PROSPETTIVA DI UNA TASSAZIONE CERTA, GIUSTA ED EQUA, MA ANCHE QUELLO DI MIGLIORARE LA LOTTA AI PIÙ GRAVI FENOMENI DI EVASIONE E FRODE.

DA QUEST'ULTIMA PROSPETTIVA RIBADISCO CHE LA GUARDIA DI FINANZA INTRAVEDE IN MANIERA CHIARA, IN TUTTO IL PROCESSO DI RIFORMA IN ATTO, UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI RAFFORZARE ULTERIORMENTE LE PROPRIE PROIEZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTARIA E GIUDIZIARIA, CHE SI TRADUCONO NELLA COMBINAZIONE DI PIANI OPERATIVI A LARGO RAGGIO E ATTIVITÀ INVESTIGATIVE SU DELEGA DELLA MAGISTRATURA, NEI TERMINI CHE HO IN PRECEDENZA ACCENNATO.

Grande opportunità per il Corpo di rafforzare la proiezione di polizia

L'OBIETTIVO DI QUESTO COMPLESSO DI AZIONI È QUELLO DI INCIDERE IN MANIERA CONCRETA E SOSTANZIALE SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FISCALE, ECONOMICA E FINANZIARIA PIÙ PERICOLOSI E MAGGIORMENTE DANNOSI NON SOLO PER IL BILANCIO DELLO STATO, MA SOPRATTUTTO PER GLI IMPRENDITORI RISPETTOSI DELLE REGOLE E PER L'INTERA COLLETTIVITÀ.

IN QUESTA DIREZIONE SONO ATTUALMENTE IMPEGNATI TUTTI I NOSTRI 800 REPARTI SUL TERRITORIO, CHE STANNO SVILUPPANDO, OLTRE A CENTINAIA DI INVESTIGAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, 40 PIANI OPERATIVI ORIENTATI AL CONTRASTO DEI

FENOMENI D'ILLEGALITA' PIÙ DIFFUSI, IN LINEA CON I CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE PER L'ANNO 2015, CHE HA AFFIDATO ALLA GUARDIA DI FINANZA LA MISSIONE DI RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.